

Rebus poteri per il liquidatore che vuole risanare

Cambio di rotta della Cassazione sulla necessità del passaggio in assemblea

/ Maurizio MEOLI

Come già evidenziato (si veda "[Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori](#)" di oggi) la sentenza n. [13867/2017](#) della Cassazione ha ricostruito l'indicazione di cui all'[art. 2489](#) comma 1 c.c. – ai sensi del quale "salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società" – come **principio** generale rispetto al quale le precisazioni dell'assemblea di nomina dei liquidatori, circa i relativi poteri, rappresenta una **eccezione**. E su tali basi ha cassato il decreto con il quale il giudice delegato di un fallimento aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del professionista incaricato dal liquidatore di predisporre un progetto economico-finanziario di risanamento della società, nell'ottica di verificare la convenienza della prosecuzione dell'attività sia pure in funzione di una cessione a terzi; rigetto ritenuto erroneamente fondato sul fatto che la delibera di nomina del liquidatore nulla diceva in ordine a simili poteri.

La Suprema Corte, peraltro, non ignora come, in una situazione analoga, la Cassazione n. [12273/2016](#) abbia adottato la soluzione opposta, qualificando come regole generali le previsioni di cui agli [artt. 2487](#) comma 1 lett. c) e [2487-bis](#) comma 1 c.c., e concludendo per la "necessità" di una **autorizzazione assembleare** per la presentazione, da parte del liquidatore, di una proposta di concordato preventivo liquidatorio. Si tratterebbe, però, per la Cassazione n. [13867/2017](#), di affermazioni giustificabili per il solo fatto che, nel caso affrontato nella meno recente decisione, l'assemblea aveva determinato i poteri del liquidatore senza includervi quello in questione, rimesso alla assemblea straordinaria. Ma, a parere di chi scrive, tali giustificazioni non possono nascondere l'ottica completamente contraria da cui muove quest'ultima decisione.

Nel caso esaminato dalla Cassazione n. [12273/2016](#) l'assemblea di una spa aveva deliberato la messa in liquidazione della società, stabilendo che il liquidatore avrebbe dovuto "provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare sull'eventuale approvazione del concordato preventivo". Il liquidatore affidava ad un professionista il compito di predisporre una **proposta di concordato** preventivo liquidatorio. L'assemblea straordinaria, convocata allo scopo di deliberare l'avvio del procedimento di concordato preventivo, andava deserta e il liquidatore decideva unilateralmente di presentare domanda di concordato preventivo. Il concordato non aveva successo e la società falliva. Il professionista, quindi, chiedeva l'ammissione allo stato passivo del proprio credito verso la fallita

per la predisposizione della proposta di concordato. Richiesta respinta dal giudice delegato con provvedimento confermato dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo.

Si giungeva al ricorso per Cassazione, nel quale il professionista evidenziava, da un lato, come l'[art. 152](#) comma 2 della L. Fall. affidi il potere di deliberare su proposta e condizioni del concordato a una **delibera** degli amministratori, cui sono da assimilare i liquidatori, con una indicazione che l'assemblea dei soci non sembra poter modificare; dall'altro, si osservava come, ove anche si fosse ritenuto esistente un valido limite ai poteri del liquidatore, se ne sarebbe dovuto affermare l'inopponibilità in ragione dell'[art. 2489](#) comma 1 c.c., che, riconoscendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, includerebbe anche la presentazione della proposta di concordato preventivo con cessione dei beni.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso del professionista, si pone da un angolo visuale che, come già accennato, appare esattamente contrapposto rispetto a quello adottato dalla più recente sentenza sopra commentata. Innanzitutto, in relazione all'[art. 152](#) della L. Fall. si sottolinea come la proposta di concordato preventivo non sia stata deliberata dagli "amministratori", ma dal **liquidatore**. Su tali basi si osserva come la previsione di cui all'[art. 2487-bis](#) comma 1 c.c. (in ordine alla pubblicità dei poteri dei liquidatori) presenti carattere di "disposizione generale" da cui si ricaverebbe che la posizione dei liquidatori non è paragonabile a quella degli amministratori, i cui poteri si presumono in base alla legge, dovendo risultare dalla delibera dell'assemblea di nomina. In particolare, per questi ultimi varrebbe la "regola" di cui all'[art. 2487](#) comma 1 lett. c) c.c., con l'assemblea che detiene un penetrante ruolo conformativo del potere gestorio dei liquidatori attraverso una deliberazione "necessaria".

Ne deriva, prosegue la pronuncia n. [12273/2016](#), che riguardo al concordato preventivo, anche se liquidatorio, il potere dei liquidatori deve essere specificamente loro attribuito dall'assemblea, non potendosi esso considerare compreso nell'atto di nomina degli stessi. Né rileva l'[art. 152](#) L. Fall., che sicuramente sarebbe speciale e prevalente, ma riguardante i soli amministratori, che hanno uno statuto legale diverso e più ampio di quello dei liquidatori; dal momento che, mentre per questi vi è il limite della **necessaria previsione assembleare**, per i primi vige la regola generale del potere di compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale (ex [art. 2380-bis](#) comma 1 c.c.).